



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA

SINALUNGA

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N. 2 del 1 Febbraio 2024

Oggetto: Affidamento diretto per incarico professionale per effettuazione sorveglianza sanitaria ed ulteriori adempimenti previsti a carico del Medico Competente dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i., decorrenza dal 01/02/2024 al 31/01/2026- CIG B038D5378D

IL DIRETTORE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 22 settembre 2023 recante il conferimento dell'incarico di Direttore al Dr. Paolo Franchi dal 01.10.2023 al 07.01.2025;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- in particolare, il comma 1, lettera a), dell'art. 18 del citato decreto, concernente la tutela e la salute nei luoghi di lavoro, il quale prevede tra gli obblighi in capo al datore di lavoro la nomina del Medico Competente;

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi dell'A.P.S.P. Istituto Maria Redditi;

Rilevata la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori nei casi previsti dalla predetta normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;

Considerato che nell'organico dell'APSP Istituto Maria Redditi non esistono figure professionali che possono provvedere a quanto necessita e che, pertanto, occorre rivolgersi a professionalità esterne, tenendo conto che tale incarico non è considerata consulenza e non è quindi oggetto della normativa sul contenimento della spesa per incarichi di collaborazione e di consulenza;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'A.P.S.P. Istituto Maria Redditi;

Visto il DL.vo n. 36/2023 "Il nuovo Codice degli Appalti" che ha introdotto considerevoli novità relativamente all'importo delle soglie contrattuali e alla semplificazione delle procedure di affidamento, che ha sostituito il DL.vo n. 50/2016 a partire dal 1 Luglio 2023;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36, ed in particolare l'art. 50 che disciplina le procedure per l'affidamento sotto soglia, che stabilisce:

a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato che i due principi cardine su cui si basa il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici" sono rispettivamente il "principio del risultato", inteso quale interesse pubblico primario del Codice medesimo, che è inerente all'affidamento del contratto e alla sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e il "principio della fiducia" nell'azione legittima, trasparente e corretta della P.A., dei suoi funzionari e degli operatori economici;

Visto il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 per il quale:

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto il comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce:

"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

Visto l'articolo 1, della legge 241/1990 che dispone: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario";

Valutato, quindi, che, a favore dell'affidamento diretto, depongono ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura, all'importo ed alla peculiarità dell'esigenza rappresentata e che esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;

Visto l'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui "il contratto è stipulato in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (PEC).

Viste le linee guida ANAC approvate con Delibera n 141 del 30 Marzo 2022, per la qualificazione delle stazioni appaltanti, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 che dispone: "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o

inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

Visto il Provvedimento del Presidente n. 2 del 08/02/2021 “Disciplinare di incarico professionale per effettuazione sorveglianza sanitaria ed ulteriori adempimenti previsti a carico del Medico Competente dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81”;

Considerato che con Provvedimento di cui sopra il Dr. Giovanni Carmelo Pavese ha svolto presso l'APSP Istituto Redditi l'incarico di Medico Competente e che tale incarico risulta in scadenza al 31/01/2024;

Ravvisato altresì che lo stesso ha svolto l'incarico con buona soddisfazione dell'azienda e che per le vie brevi ha dimostrato disponibilità alla prosecuzione dell'incarico per 2 (due) annualità e pertanto dal 01/02/2024 sino al 31/01/2026, per il corrispettivo annuo di € 2500,00 onnicomprensivo al netto della ritenuta d'acconto del 20%;

Considerato che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione dell'interesse pubblico, la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d'opera, il rapporto fiduciario con l'Azienda A.P.S.P. Istituto Maria Redditi;

Tenuto conto del carattere fiduciario dell'incarico di M.C.;

Acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tramite il Portale Anac lo Smart **CIG B038D5378D**;

Considerato che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il Direttore Dr Paolo Franchi e che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

Dato atto che il RUP, e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non hanno alcun conflitto di interesse, neanche potenziale, né l'obbligo di astenersi in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990 n.24, introdotto dall'art.1 co.41, L. 6 novembre 2012, n.190.

Vista la diponibilità di bilancio;

DISPONE

1. **Che** le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. **Di designare** il Dott. Pavese Giovanni Carmelo nato a Laurenzana (PZ) il 7.03.1955 e residente a Siena in Via Grossetana n. 21 int. 5 iscritto all'ordine dei Professionale dei Medici della Provincia di Siena con nr. 2479, quale Medico Competente per l'A.P.S.P. Istituto Maria redditi secondo le specifiche indicate nell'offerta;

3. **Che** l'incarico ha durata di 2 (due) annualità con decorrenza dal 01/02/2024 al 31/01/2026;
4. **Che** il “Disciplinare di incarico professionale per effettuazione sorveglianza sanitaria ed ulteriori adempimenti previsti a carico del medico competente dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, (allegato A) è parte integrante del presente provvedimento;
5. **Di inviare** il presente provvedimento agli uffici competenti per la regolare esecuzione tramite stipula di apposito Disciplinare di servizi con imputazione per un importo omnicomprendivo di € 2500 al netto della ritenuta d'acconto del 20%;
6. **Di trasmettere** all'incaricato il presente provvedimento e di stipulare con lo stesso il disciplinare di incarico;
7. **Di comunicare** al RSPP competente e al RLS Aziendale gli esiti del presente provvedimento;

**Il Direttore
Dr. Paolo Franchi**

Allegati:

- a) DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER EFFETTUAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA ED ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo. È altresì pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Ente dal 01/02/2024 al 15/02/2024 - Rep. N. 75

Sinalunga, lì 01/02/2024

Il Direttore
Dr. Paolo Franchi
